

D.M. 3 febbraio 1995 (1).

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1995, n. 31.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1992;
Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni Lazio e Campania;
Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroghe per il parametro fluoro;
Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità, che si è espressa in data 18 gennaio 1995;

Decreta:

1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2), non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) Riportato al n. A/CLXIII.

2. 1. Il parametro, con il rispettivo valore massimo ammissibile e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2), è il seguente: fluoro (mg/l)F 3-1,4 VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 °C) nella zona geografica considerata.

(2) Riportato al n. A/CLXIII.

3. 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2), le regioni di cui all'art. 1 sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile ed il rientro tempestivo nella norma.

(2) Riportato al n. A/CLXIII.

4. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2).
2. La deroga può essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

(2) Riportato al n. A/CLXIII.

5. 1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2).

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione bimestrale dello stato di attuazione dei piani di intervento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) Riportato al n. A/CLXIII.